

GLI INTERVENTI DELL'EDUCATORE ALLA LUCE DELLE INNOVAZIONI DELLA LEGGE 663/86

IGNAZIO STURNIOLO (*)

A chi non ha esperienza vissuta intelligentemente e con particolare intensità, delle azioni e degli interventi dell'educatore si rende conto che quest'ultimo non obbedisce a principi di pedagogia tradizionale e scolastica ma si ispira a concetti di una pedagogia, per così dire, penitenziaria, si configura, specie alla luce della legge 663 del 10 ottobre 1986, come colui che coordina l'attività comportamentale del detenuto mettendo in luce gli elementi più probanti a tutti gli effetti e soprattutto contribuisce, più di ogni altro operatore, alla rottura — alla giusta rottura — dell'artificio e alla creazione del giusto equilibrio delle dinamiche di risocializzazione.

Non per niente si dice che l'educatore è lo specialista del comportamento.

In effetti la legge n. 663 impone ai magistrati e, specie a quelli del Tribunale della sorveglianza, più che la conoscenza di freddi dati e dei fatti, quella delle persone.

Il contenuto storico di certe conoscenze che hanno spesso particolare rilevanza per l'A.G. ordinaria ma non per la magistratura di sorveglianza che deve avvalersi — e non può non — della diagnosi e della prognosi formulate dagli operatori penitenziari perchè possa dare ai provvedimenti quel carattere e quei contenuti dinamici in relazione — in stretta relazione — ai principi di una pena dinamica.

Orbene una diagnosi e una prognosi in tanto sono dinamiche in quanto i dati offerti dall'educatore non sono freddi e stereotipati, ma dinamizzati al massimo.

(*) Dirigente Superiore dell'Amministrazione penitenziaria.

L'educatore da questo punto di vista — e non soltanto da questo — accresce il suo potere e la sua competenza che si arricchisce anche di significato.

Il coinvolgimento del detenuto nell'opera di partecipazione al processo risocializzante è principalmente dell'educatore ed è pure di quest'ultimo l'assumere una posizione mediana e di mediazione rispetto all'ambiente da cui proviene il detenuto.

A tal proposito bisogna chiarire che chi pensa che l'educatore in quanto tale debba identificarsi nella visione e nella percezione che il detenuto ha della realtà, nei bisogni e nelle prospettive di soluzione che il detenuto crede di possedere, si discosta — e non poco — dai principi socio-psico-pedagogici che dovrebbero essere alla base di qualsiasi intervento e azione educativi.

Mi sembra che l'educatore sia l'operatore più adatto a raccogliere certi dati perchè egli deve cogliere il detenuto nei suoi aspetti situazionali e più concreti, nella sua relazionalità intersoggettiva, nelle dinamiche ambientali (di lavoro e in famiglia).

Il carcere non è più, con la legge 663/1986, luogo di espiazione e di isolamento, i permessi premio, la semilibertà, il lavoro all'estero sono gli esempi più significativi che rendono il carcere meno carcere, più aperto, un luogo diverso dal carcere, esempi di ciò tra i più sintomatici sono l'affidamento in prova al servizio sociale, la liberazione anticipata, la liberazione condizionale.

Il carcere allora diventa meno carcere qualcosa di diverso da se stesso, un luogo dove si possono impostare interventi e azioni risocializzanti in situazioni favorevoli e all'esterno.

In tale contesto il carcere diventa sempre più e in gran parte inutile — ricordiamo analogicamente la divina inutilità dei genitori, degli insegnanti, dell'educatore — quella inutilità che è sintomo nettissimo di positivi aspetti di autonomia e di autosufficienza dei soggetti.

Orbene in siffatto contesto l'educatore ssi adopera perchè il carcere diventi meno carcere e non carcere per una gran parte di soggetti detenuti, appunto, collaborando perchè questi soggetti vengano proiettati in situazioni risocializzanti e di recupero all'esterno del carcere, nell'ambito delle misure che appena abbiamo citato.

Si adopera altresì perché il carcere resti, pur con tutte le modifiche possibili, un luogo di risocializzazione individualizzata per soggetti differenziati che per i più vari motivi non potrebbero avvalersi di un trattamento in esternato.

La liberazione anticipata, da taluni intesa erroneamente una misura alternativa, consiste in una riduzione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata nei confronti di chi, condannato a pena detentiva, ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

È conseguenziale che bisogna accertare l'effettiva partecipazione che non può identificarsi con una semplice buona condotta intesa spesso nei suoi costitutivi del tutto o in parte passivi.

Pertanto la liberazione anticipata, nei suoi contenuti più significativi, si atteggia a provvedimento o misura incentivante e soprattutto come gratificante verso il comportamento del soggetto detenuto e, in ogni caso, premiale.

A bella posta siamo giunti alla indicazione del comportamento che, già in sede preliminare, abbiamo detto essere oggetto di studio specificamente dell'educatore.

Da questo punto di vista l'educatore anche in tale contesto costituisce perciò una figura di primaria importanza che deve cogliere non soltanto l'assenza di aspetti negativi, ma la presenza di quelli positivi.

È questa opera dell'educatore il quale, fuori da un clima freddamente disciplinare e autoritaristico, potrà superare la concezione che la mancanza di rilievi sanzionatori coincida con la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione in esame.

In effetti spesso nell'esame delle situazioni carcerarie, rilevante dal punto di vista che ci interessa, si è confusa la mera ed esteriore condotta del detenuto con il comportamento al punto tale che chiunque avrebbe potuto dire se un soggetto era meritevole o meno della misura trattandosi, in quella errata concezione, di riunire esteriormente una serie di dati a rilevanza disciplinare o a indicare l'assenza di tali dati di demerito.

Il modo di approccio, quello proprio dell'intervento dell'educatore a notevole rilevanza socio-psico-pedagogica, potrà portare ad una selezione più rigorosa tra i soggetti che chiedono di poter usufruire di tale importante e delicata misura che come dicevamo dianzi si configura nel suo specifico premiale.

Giova ulteriormente precisare che nel caso di specie, sia dal punto di vista strettamente socio-psico-pedagogico che da quello giuridico, il giudizio sul comportamento del soggetto detenuto meritevole o meno del beneficio è connesso a molteplici situazioni nelle quali il soggetto di cui innanzi vive la pena e la detenzione o meglio vive, la privazione della libertà.

La percezione che il detenuto ha delle strutture penitenziarie e il suo conseguenziale comportamento debbono essere sottoposti all'esame dell'educatore.

Se quanto noi veniamo affermando ha un contenuto di veridicità e noi crediamo che l'abbia, l'educatore può e deve intervenire, con opportuni colloqui, anche durante gli arresti domiciliari specie quando questi seguono agli arresti di custodia cautelare in istituto per accertare l'esistenza di quel continuum che spesso è assai significativo agli effetti di un giudizio su cui dovrà essere fondato il provvedimento premiale e incentivante.

Quanto testè accennato porta a considerare la possibilità o la necessità per l'educatore di cogliere più volte i molteplici dati comportamentali offerti dal detenuto in relazione a periodi estesi nel contesto della stessa esecuzione penale, pertanto la cosiddetta «semestralizzazione» dovrebbe costituire l'ambito autonomo nel quale l'educatore coglie i dati comportamentali.

Si sa che il comportamento potrebbe cambiare e quindi la partecipazione alla vita di relazione educativa potrebbe essere, in tutto o in parte, modificata sia quanto alla intensità sia quanto alla estensione e siccome il provvedimento premiale è connesso — l'abbiamo detto — alla partecipazione dianzi accennata, la valutazione del comportamento va fatta di volta in volta secondo l'elaborazione giurisprudenziale dei Tribunali di sorveglianza sempre in evoluzione e in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato in proposito il concetto della unitarietà del giudizio sul comportamento del detenuto e quello della illegittimità della «decisione che attenta ad un'autonomia e differenziata deliberazione dei vari semestri».

Noi, ripetiamo, siamo a favore della valutazione autonoma in relazione a periodi nel presupposto autentico che ogni periodo può essere legato a un diverso comportamento.

Un'interpretazione diversa perderebbe certamente di vista il carattere incentivante, gratificante e premiale del provvedimento che — si badi — è un beneficio.

In proposito suggeriamo l'esame della elaborazione giurisprudenziale della Cassazione Sez. I, 4 aprile 1977 e della stessa sezione, il dicembre 1978, nonché l'interessante e ricco manuale di Diritto penitenziario di MARIO CANEPA e SERGIO MERLO Ed. Giuffrè 1987.

A tal proposito si potrebbe chiedere quale sia la responsabilità e la competenza del direttore.

Io scinderei le due posizioni nel senso che sussiste una responsabilità del direttore sul piano dell'autorità di vertice del carcere ed una responsabilità per così dire tecnica dell'educatore.

In realtà le due posizioni non solo non sono in contrasto, non solo non si ignorano, ma si collocano in un'area partecipativa e collaborante in cui sono premiati aspetti e contenuti armonici.

L'art. 14 *bis* dell'Ordinamento penitenziario enumera i casi nei quali l'Amministrazione con provvedimento motivato può disporre il regime di Sorveglianza particolare:

a) quando il soggetto, con il suo comportamento, compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine dell'istituto in cui è ristretto;

b) quando il soggetto, con violenza o minaccia, impedisce le attività degli altri reclusi;

c) quando il soggetto nella vita penitenziaria, si avvale dello stato di soggezione degli altri detenuti nei suoi confronti.

Come si può notare da quanto sopra il *comportamento* costituisce l'oggetto fondamentale anzi il presupposto per l'applicazione delle restrizioni ulteriori della sfera giuridica del soggetto.

Nel caso di specie — sia ben chiaro — non si tratta del comportamento tenuto nell'ambito della struttura carceraria anche in precedenti detenzioni, ma nache quello tenuto nella vita anteatta, cioè nella vita libera.

Non è difficile cogliere un elemento di estrema importanza: la responsabilità del direttore dell'istituto è intatta e si configura allo stesso modo di quella appena accennata a proposito della liberazione anticipata.

È vero l'organo collegiale, il Consiglio di Disciplina, all'uopo integrato da due esperti di cui all'art. 80 dell'ordinamento Penitenziario, ne assume la responsabilità in pieno, ma è, altresì vero che nell'ambito collegiale ciascun componente assume la propria responsabilità e l'educatore, sia ben chiaro, ha una parte notevole per il suo ruolo, per la sua funzione, per il suo profilo e per le tecniche di approccio che egli, in relazione alla sua professionalità, deve esercitare.

L'Organo consultivo non può fare valutazioni tecniche e sulla base di queste gli accertamenti sia sulla pericolosità sia sulla carenza degli strumenti trattamentali necessari per arginare la pericolosità dianzi accennata, senza considerare una vera e propria base gli elementi rilevati dall'educatore.

È vero che il Ministero può disattendere in tutto o in parte il parere dell'Organo consultivo ma, più che altro, sulla base di una autonoma valutazione delle condizioni di ordine, sicurezza e disciplina.

La pericolosità alla base dell'art. 14 *bis* si distingue in due forme: in pericolosità per così dire attuale che si esprime e si concretizza in comportamenti che per la loro forma e per la loro natura sono sanzionabili e rilevabili con immediatezza, e una pericolosità che si atteggia come potenziale.

La valutazione di quest'ultima è meno facile perché si basa su comportamenti tenuti in altre detenzioni o, addirittura, in libertà ed investe un pò meno la esclusiva competenza dell'educatore.

La pericolosità potenziale è di difficile accertamento a livello di intervento dell'educatore che, come più volte abbiamo detto, ha come oggetto di esame in via principale il comportamento.

È ben chiaro agli addetti ai lavori che spesso le più gravi capacità criminali rimangono inesplorate per la difficoltà con la quale esse si esprimono.

La riprova di quanto sopra si ha nel fatto che, con frequenza, autentici criminali difficilmente esprimono comportamenti sanzionabili dal nostro punto di vista.

In siffatte situazioni, mancando fatti comportamentali a valore sintomatico o, comunque, espressioni di un particolare stato criminale, mancando cioè veri e propri dati comportamentali, l'educatore è tagliato fuori.

A maggiore e ulteriore chiarimento, giova precisare che l'educatore entra in campo in pieno quando si tratta di stati comportamentali costituiti da varie fattispecie di pericolo capaci di compromettere l'ordine e la disciplina in modo determinante anche se non si concretizzano in una azione di vera e propria offesa ma si atteggianno ad elementi di sostanziale pericolo per l'ordine, per la disciplina, per la sicurezza.

Senza dubbio l'educatore si trova a suo agio quando deve rilevare dati comportamentali di quei detenuti i quali, con larvate sopraffazioni, con atteggiamenti intimidatori velati, tendono a costituirsi un ambiente di favore e di privilegi nel carcere allo scopo di assicurarsi una posizione di comando e di potere all'interno.

Non è difficile in siffatte situazioni cogliere, attraverso un procedimento comparativo, tutte le molteplici dinamiche che portano alla coazione o a consolidamenti di potere eversivo.

Le dinamiche in esame possono essere colte dall'educatore valutando varie situazioni che se non probanti e categoriche per il loro valore sintomatico pongono in evidenza comportamenti di «rispetto» di «ubbidienza» di «sottomissione» di servilismo nei confronti di detenuti che «contano».

L'educatore di alcune Case Circondariali, specie di Reggio Calabria, Palmi, Locri, Catania, Palermo, Messina, Napoli, Cosenza hanno espresso in proposito verità imprescindibili anche in relazione a certe forme di cautela nel rilevare dati e soprattutto nel dare ad essi valore criminalizzante e significati eversivi pericolosi.

Attribuire forme e comportamenti criminalizzanti a certi comportamenti sulla base di elementi superficiali e assai poco significativi significherebbe creare delle situazioni estremamente negative agli effetti dell'ordine, della disciplina del carcere ove detenuti con capacità non criminali si vedrebbero collocati al centro di istituzioni nelle quali non sarebbe difficile sfruttare la condizione per un comando, per una serie di privilegi, per assicurarsi la supremazia.

Giova precisare ad ogni modo che l'educatore nel suo sorgere giuridicamente in quanto tale aveva espresso gravi riserve e, addirittura, rifiuti, a proposito della sua partecipazione al Consiglio di Disciplina nel falso presupposto che, per il suo ruolo o per la sua funzione, non poteva collabora-

re per la formulazione di un giudizio o di un provvedimento ablatorio che, appunto, limitava la sfera giuridica del soggetto detenuto.

Tali remore, tali riserve, tali rifiuti sono stati superati in gran parte e quindi la collaborazione dell'educatore, spogliata di codeste perplessità condizionanti, si atteggia come ampiamente efficace perché ricca di contenuti in relazione al principio che l'educatore nel comportamento trova il terreno più favorevole e più fertile, più professionalmente specifico.

È chiaro che il regime di sorveglianza particolare non può essere adottato sulla base di un mero e astratto esame psicologico fatto da un esperto in modo isolato prescindendo dalla valutazione di dati comportamentali.

Anche gli esperti, con l'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986 n. 663, proprio a proposito della loro partecipazione al Consiglio di Disciplina, espressero seri dubbi e, in taluni casi, rifiuti, sempre nel falso presupposto che l'esperto deve difendere il detenuto, non può esprimere giudizi perché non è giudice.

Sì in effetti all'esperto in quanto componente del Consiglio di Disciplina si chiedono pareri cioè mera consulenza di natura tecnica non come singolo, ma come componente del Consiglio di Disciplina.

Ponendo la questione su questo piano le tesi sostenute dagli esperti sono del tutto infondate.

Tanto più che il parere dell'organo collegiale ha valore obbligatorio ma non vincolante per l'Amministrazione penitenziaria che, con provvedimento motivato, dispone il regime di sorveglianza particolare.

Se quanto abbiamo detto sopra ha qualche contenuto di verità l'Amministrazione penitenziaria deve fare tutto il possibile per avere educatori efficienti da tutti i punti di vista specie da quello di una collaborazione con il Direttore e di una partecipazione totale in seno alla struttura penitenziaria.

La legge 663/1986 ha tolto certi limiti che il legislatore del 1975 aveva statuito a proposito del lavoro all'esterno che deve svolgersi nelle condizioni più adeguate perché le finalità del trattamento siano interamente attuate.

La maggiore ampiezza educativa del lavoro all'esterno mentre pone il direttore — grazie al controllo di merito in aggiunta a quello di legittimità che pure sussisteva nella vecchia

legislazione — nelle condizioni di relativa tranquillità ma nella necessità, più che nell'opportunità, di motivare ampiamente le prescrizioni che debbono essere in concreto attuate.

Di conseguenza tutti gli elementi che si riferiscono all'esercizio del potere discrezionale e alle indagini istruttorie, debbono essere chiariti e motivati.

In questo contesto motivazionale s'inserisce l'educatore per cogliere tutti gli elementi necessari che si configureranno come costitutivi dell'atto del direttore e, in un certo senso, della valutazione di merito del Magistrato.

Mutatis mutandis l'intervento dell'educatore per cogliere determinati elementi per la emanazione del provvedimento di remissione del debito di cui all'art. 56 O.P., si atteggia come intervento diagnostico.

In effetti la previsione normativa dell'art. 56 testé citato precisa che le spese di procedimento e quelle di mantenimento, già anticipate dallo Stato, possono essere rimesse nei confronti dei condannati e degli internati che:

- a) si trovino in disagiate condizioni economiche;
- b) abbiano tenuto regolare condotta.

Il primo accertamento non ci interesse nel caso di specie ma il secondo ci riguarda da vicino perché la regolare condotta non è una generica condotta rilevabile da chiunque, non è un dato acquisibile superficialmente, ma è quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 30 ter O.P. e cioè «quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

Quindi nel caso di specie non si tratta di generici dati, magari acquisiti aprioristicamente ma di dati che caratterizzano il senso di responsabilità, la correttezza del comportamento nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali.

Non è difficile cogliere il significato diagnostico di quanto sopra affermato e quindi la necessità che tali elementi siano colti dalla figura più importante nel contesto più specificamente educativo.

Questa figura non può che essere quella dell'educatore che per la sua professionalità è istituzionalmente orientato a proiettare il soggetto detenuto nelle attività molteplici che si svolgono all'interno della struttura e cogliere tutte le reazioni e le risposte che egli dà.

In sostanza la condotta che si vuole accertare per l'adozione dei provvedimenti di cui sopra consiste in un chiaro e specifico impegno nell'attività lavorativa, in quella scolastica, in quelle ricreative, culturali, sportive, in un rapporto estremamente partecipativo e collaborante con gli operatori penitenziari e con gli altri detenuti, con i propri familiari, nella consapevolezza che il detenuto deve avere del proprio stato di disagio, della propria volontà di reinserimento e di risocializzazione, in una volontà di ravvedimento, di sicuro ravvedimento.

A proposito della concessione della liberazione condizionale secondo la giurisprudenza (Cassazione Sez. I, Sentenza 19 gennaio 1979, Cons. Percoco) la dimostrazione inequivocabile della sussistenza del *sicuro ravvedimento*, indicazioni e orientamenti particolari non possono non venire se non dalle dinamiche comportamenti dianzi accennate.

Un altro aspetto che non va sottovalutato — anzi che va sottolineato — per la sua particolare significatività — è quello di cui al punto *e* dell'art. 71 del Regolamento di esecuzione della 354/1975 che sancisce così: «Responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'Istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza».

Ognun vede che la condotta, il comportamento, l'accertamento dei dati non sono semplice opera di raccolta, un qualcosa di superficiale che cade sotto gli occhi di chiunque come l'acqua di un ruscello che scorre lentamente.

Se questo è vero — e non v'è dubbio che sia vero — è altresì vero che l'educatore, figura di primo piano nel contesto diagnostico e in quello di trattamento, deve cogliere tutti gli elementi necessari e sistemarli alla luce di principi interpretativi in attesa che — là dove possibile — l'èquipe dia un'ulteriore interpretazione e sistemazione per dare al tutto, reso omogeneo, forme e contenuti di specifica e univoca consulenza.

Ciò è possibile perché la L. 663/1986 ancor più che la 354/1975 abbandona nell'accertamento dei dati comporta-

mentali, schemi custodialistici, spesso fondati sulle mere formalità di manifestazioni esteriori che mentre mostrano gratificazioni e ossequio esterni all'istituzione, alla legge, alla disposizione e all'ordine, in sostanza dietro le quinte, creano problemi di notevole serietà alla disciplina, all'organizzazione, alla sicurezza della struttura.

È difficile vedere l'educatore come figura che coglie elementi in modo approfondito, specie quelli ad alto significato sintomatico se lo si colloca in una area di pedagogia sentimentale e tradizionale, è facile, invece, coglie la figura dell'educatore penitenziario se la si percepisce come chi coordina l'attività comportamentale e di essa mette in luce gli elementi più probanti agli effetti della formulazione di una diagnosi dinamica, di un sano equilibrio, dell'attuazione di dinamiche risocializzanti, della rottura dell'artificio.

Non per niente — ripeto — l'educatore è ritenuto lo specialista del comportamento.

Una delle misure premiali per eccellenza è quella relativa al permesso premio.

Prima di passare a trattare di tale importante istituto nei riflessi che riguardano da vicino gli interventi dell'educatore è necessario soffermarsi sul concetto di premialità che, nei suoi aspetti più squisitamente giuridici, si concretizza in un vantaggio di cui si avvale il destinatario della previsione normativa e si configura come un premio, ricompensa, incentivo.

Si potrebbe osservare che la distinzione del Bobbio tra ricompensa o premio e incentivo o agevolazione, fondata rispettivamente sulla concezione successiva al comportamento mostrato o sull'agevolazione che precede o accompagna gli aspetti comportamentali che si intendono incentivare, potrebbe confondere la linea di demarcazione tra premio e incentivo.

Orbene nel caso del permesso premiale ci troviamo di fronte ad un comportamento del detenuto che si atteggia a meccanismo già collaudato, oggetto quindi di un esame effettuato in relazione alla concessione appunto del permesso ed anche di fronte ad un comportamento durante il godimento del permesso nel quale si colgono dati che si atteggiano ad elementi incentivanti rispetto ad ulteriori meccanismi premiali.

L'intervento dell'educatore in siffatti contesti è inteso sia nella valutazione del comportamento per la concessione della ricompensa sia nella valutazione del comportamento per gli effetti che potrà avere su altre concessioni o sulla pena in generale.

In ambedue le situazioni l'educatore è colui che coglie tutti gli elementi necessari alla formulazione di un motivato parere da parte del direttore dopo che tutti gli elementi dianzi accennati siano stati dinamizzati nel contesto collegiale del gruppo osservazione.

Non solo, ma tutti i dati che emergono durante il godimento del permesso debbono essere colti dall'educatore per i motivi specificati sopra e per la modifica e approfondimento del programma di trattamento che vede il detenuto non in forma statica ma in forma dinamica in una proiezione nell'avvenire, non nel suo essere ma nel suo dover essere.

Nessuno meglio che l'educatore può cogliere gli interessi affettivi, culturali e di lavoro per coltivare i quali al detenuto è concesso il permesso premio.

L'educatore è meglio di ogni altro operatore collocato in un contesto dove le metodologie di approccio per l'individuazione del trattamento sono più marcate e dove si debbono cogliere i bisogni del soggetto detenuto nel modo più approfondito nonchè l'idoneità a conseguire un risultato non soltanto socialmente accettabile ma la probabilità del soddisfacimento dei bisogni del soggetto.

D'altra parte la funzione rigorosamente pedagogica dell'istituto in esame che configura una premialità progressiva soprattutto quando si afferma il computo del periodo trascorso in permesso nella durata della carcerazione scontata e nella esclusione di detto periodo dal computo dianzi accennato nel caso in cui il detenuto non rientri in istituto o si comporti in modo tale da non rendersi meritevole di questo beneficio.

Questo caso si configura, in opposizione al primo appena indicato, come premialità regressiva.

In sostanza la prospettiva premiale che contiene finalità incentivanti e di proiezione del detenuto nel contesto rieducativo vede al centro l'educatore in quanto tale e come tecnico del comportamento che promuove, più degli altri operatori, una serie di atteggiamenti positivi e meccanismi di rinforzo.

RIASSUNTO

L'Autore con un'analisi delle principali innovazioni della legge 10 ottobre 1986, n. 663, n. pone in evidenza tutti gli aspetti comportamentali del detenuto che l'educatore deve coordinare.

Nel contesto di tale analisi l'Autore afferma che l'educatore è lo specialista del comportamento e, in quanto tale, coinvolge il detenuto nell'opera di partecipazione al processo risocializzante assumendo una posizione mediana rispetto all'ambiente da cui il detenuto proviene e rispetto all'istituzione nonché nei confronti della società.

Così gli aspetti comportamentali e partecipativi del detenuto che aspira alla concessione della semilibertà, della liberazione anticipata, del premesso premio o del detenuto che deve essere sottoposto al regime di sorveglianza particolare, debbono essere posti in particolare rilievo, con uno specifico significato, dall'educatore.

Questi sia in seno all'équipe, nel consiglio di disciplina o quando deve riferire al direttore, che nell'elaborazione dell'esame comportamentale, ha notevole parte per la sua funzione, per il suo ruolo, per il suo profilo e per le tecniche di approccio che deve esercitare in relazione alla sua professionalità.

L'Autore proseguendo nella sua disamina concorda, specie a proposito della liberazione anticipata, con la elaborazione giurisprudenziale della Magistratura di sorveglianza secondo la quale la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione e del comportamento del detenuto va fatta di volta in volta (semestralizzazione) e manifesta il suo dissenso verso la giurisprudenza della Cassazione che sostiene la tesi opposta.

L'Autore conclude affermando che specie la prospettiva premiale colloca al centro l'educatore come tecnico del comportamento e come colui che crea meccanismi di rinforzo.

RESUME

Avec une analyse des principales innovations de la loi n. 663 du 10 octobre 1986, l'Auteur met en évidence tous les aspects du comportement du détenu que l'éducateur doit coordonner.

Dans le contexte de cette analyse, l'Auteur affirme que l'éducateur est le spécialiste du comportement et qu'en tant que tel, il implique le détenu dans l'oeuvre de participation au processus de resocialisation, en assumant une position médiane par rapport au milieu d'où le détenu provient et par rapport à l'institution ainsi qu'à l'égard de la société.

C'est ainsi que les aspects de comportement et de participation du détenu, qui aspire à la concession de la semi-liberté, de la libération anticipée, du congé-prime ou bien du détenu qui doit être soumis au régime de surveillance particulière, doivent être mis particulièrement en relief, avec une signification spécifique, par l'éducateur.

Et ce, aussi bien au sein de l'équipe, dans le conseil de discipline ou bien quand il doit en référer au directeur, que dans l'élaboration de l'examen du comportement, qui est une partie notable de sa fonction, de par son rôle, son profil et par suite des techniques d'approche qu'il doit exercer en vertu de son professionnalisme.

En poursuivant dans son examen minutieux, l'Auteur concorde, surtout à propos de la libération anticipée, avec l'élaboration jurisprudentielle de la magistrature de surveillance selon laquelle l'évaluation de la participation à l'oeuvre de rééducation et du comportement du détenu, au fur et à mesure (semestrialisa-

tion) et il manifeste son désaccord quant à la jurisprudence de la Cassation qui soutient la thèse opposée.

L'auteur conclut en affirmant qu'en particulier la perspective de la prime situe l'éducateur au centre, comme technique du comportement et comme celui qui crée des mécanismes de renforcement.

SUMMARY

The author, in his analysis of the principal innovations to be found in Law Number 663, of October 10th, 1986, clarifies all of the behavioral aspects of prisoners which educators must be aware of, and coordinate.

Within the context this analysis, the author affirms that the educator is a specialist in the field of human behavior, and as such, he normally seeks to involve the prisoner, and have him participate in the «resocializing» process. Educator, consequently, takes up the position of a middle-man, both with respect to the environment from which the prisoner comes, and with respect to society in general, and the penal institution in particular.

As a result, the behavioral and participatory characteristics of a prisoner who would like to be granted partial freedom, or be freed before he serves his full sentence, or be granted a leave from prison as a reward for good behavior, as well as of a prisoner who has to be placed under special surveillance, must be very carefully studied by the educator, in terms of their particular significance.

This will hold true within the research team, as well as in the discipline committee, or whenever the educator might be called upon to report to the prison director.

It would equally true at the time the educator is working out the prisoner's behavioral examination, which is a very important part of the educator's function and role, because of the approach techniques and professionalism he must follow while pursuing this task.

The author, continuing to carry out his investigation, indicates his agreement (particularly with regard to the question of granting a prisoner his freedom before the full sentence has been served) with the juridical analysis made by the inspecting magistrate, concerning the evaluation of the prisoner's participation in the reeducation work, as well as of his behavior on each separate occasion (every six months).

In addition, he indicates his disagreement with the juridical opinions of the Appeals Court magistrates who support the opposing view.

The author concludes with the affirmation, that frequently the prospect of setting a prisoner free as a reward for good behavior has the effect of placing the educator at the center, because of his knowledge of behavioral mechanisms, and as the expert who creates the necessary reinforcing mechanisms.

RESUMEN

El Autor analiza las principales innovaciones de la ley N. 663 del 10 de Octubre de 1986 y recalca todos los aspectos del comportamiento del individuo detenido que el educador tendrá que coordinar.

Mientras va adelante en su análisis el Autor afirma que el educador es el especialista del comportamiento y, como tal, lleva al detenido a entrar en la obra de participación en el proceso de recuperación social al adoptar una posición intermedia entre el ambiente del que procede el detenido y la institución, amén de la sociedad.

De esa manera el educador tiene que hacer patente, dándoles un significado concreto, todos los aspectos del comportamiento del detenido que aspera que le den la semilibertad, la libertad anticipada, el permiso premio por una parte, y por otra del detenido que deberá sujetarse al régimen de vigilancia especial.

El educador cumple una parte importante por su función, su papel, su imagen y las técnicas de análisis que tiene que ejercitar en lo que hace a su profesionalidad, cuando obra en el seno del equipo, en el consejo de disciplina o cuando tiene que informar al Director o cuando se prepara el examen del comportamiento.

En distintos pasos de su disquisición, el Autor concuerda, especialmente en lo que hace a la libertad anticipada, con el estudio de jurisprudencia de la Magistratura de vigilancia, según la cual la evaluación de la participación en la obra de reeducación, por una parte, y del comportamiento del detenido, por la otra, tendría que llevarse a cabo periódicamente (semestralmente) y expresa su desacuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que sostiene la tesis opuesta.

El Autor termina afirmando que a menudo la prospectiva del premio sitúa al educador al centro, como técnico de comportamiento y como ideador de mecanismos de refuerzo.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor unterstreicht mit einer Analyse der wichtigsten Erneuerungen des Gesetzes vom 10 Oktober 1986, n. 663 die vom Erzieher zu koordinierenden Verhaltensaspekte des Strafgefangenen.

Im Zusammenhang mit dieser Analyse macht der Autor geltend, daß der Erzieher, in seiner Eigenschaft als Verhaltensspezialist, den Strafgefangenen in einen Prozeß der Resozialisierung einbezieht, indem er eine Mittlerposition zwischen dem Ambiente, aus dem der Strafgefangene stammt und dem Institut sowie auch der Gesellschaft einnimmt.

So müssen die Verhaltensaspekte und die Kollaboration des Strafgefangenen, der die Bewilligung des offenen Strafvollzugs, die vorzeitige Entlassung oder die Ausgangserlaubnis anstrebt, oder des Strafgefangenen, der unter besonderer Aufsicht steht, vom Erzieher besonders hervorgehoben und ihre spezifische Bedeutung erläutert werden.

Dies tut er sowohl vor dem Arbeitsteam, vor dem Disziplinarausschuß oder wenn er dem Direktor Bericht erstatten muß, als auch bei der Ausarbeitung einer Verhaltensanalyse, so daß der Erzieher auf Grund seiner Funktion und seines professionellen Profils eine wichtige Rolle einnimmt.

Der Autor, in seiner Untersuchung fortfahrend, stimmt, insbesondere was die vorzeitige Entlassung betrifft, mit der rechtswissenschaftlichen Arbeit des Aufsichtsamtes Überein, nach der die Bewertung der Kollaboration und des Verhaltens des Strafgefangenen jeweils halbjährlich erfolgen soll, und gibt seiner Mißbilligung der Rechtssprechung des Obersten Gerichts Ausdruck, welches eine gegenteilige These vertritt.

Der Autor schließt mit der Bemerkung, daß insbesondere die Belohnungsperspektive den Erzieher in den Mittelpunkt stellt, als Verhaltenstechniker und als derjenige, der Stützmechanismen schafft.

BIBLIOGRAFIA

- BOBBIO R., «La funzione promozionale del Diritto», in *Dalla Struttura alla funzione*, Milano 1977, pag. 13 e ss.
- COMUCCI P., *Nuovi Profili del trattamento penitenziario*, ed. Giuffrè 1988.
- PRESUTTI A., *Profili premiali dell'Ordinamento penitenziario*, Milano, ed. Giuffrè 1986.
- VASSALLI G., «Il dibattito sulla rieducazione», *Rassegna penitenziaria criminologica*, 1983.
- MARGARA A., «La modifica della legge penitenziaria: una scommessa per il carcere, una scommessa contro il carcere», in *Quest. Giustizia*, 1986, n. 3.
- CANEPE M. - MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, ed 1987.
- DAGA L., «Regole nuove negli istituti di pena», in *Quaderni della Giustizia*, 1986, n. 63.
- GREVI «Esigenze di sicurezza e prospettive premiali nel quadro della legge penitenziaria», in AA.VV.
- STURNIOLO I., «La comunità penitenziaria e la figura dell'educatore prevista dal N.O.P.», in *Rassegna Studi penitenziari*, fase II, marzo aprile 1976.
- STURNIOLO I., *Pedagogia penitenziaria*, Roma 1977, volume 8°, pag. 240.
- STURNIOLO I., *Per un rapporto umano e personalistico con il detenuto*, ed. Laurus, Firenze 1978.
- STURNIOLO I., *Problematica pedagogica penitenziaria*, ed Laurus 1980.
- STURNIOLO I., «Il ruolo che ricoprono le varie figure di un équipe operante», in *Rassegna studi penitenziari*, fasc. I, gennaio febbraio 1975.